



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI E GLI ENTI GESTORI DI COMUNITÀ-ALLOGGIO PER MINORI.

L'anno _____ addi _____ del mese di _____

TRA

L'Amministrazione comunale di _____ Codice fiscale _____, d'ora in avanti designata con il termine Ente locale, per la quale interviene il/la sig./ra _____ nella qualità di _____ autorizzato/a alla stipula della presente convenzione con deliberazione _____ n _____ del _____ esecutiva

E

L'Ente assistenziale _____ con sede in _____ via _____ n. _____ Codice fiscale _____ d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente" rappresentato dal sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____ gestore della seguente comunità alloggio – iscritta all'Albo Regionale degli Enti Assistenziali della Regione Siciliana con il provvedimento assessoriale:

_____ D.D.G. n. _____ del _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata, avente le caratteristiche, appresso specificate, n. __ minore di sesso _____ su n. __ posti complessivi, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile.

Art. 2

la comunità alloggio ha una capacità ricettiva di n. ____ posti ed ospita esclusivamente minori di sesso _____ (maschile o femminile) che abbiano età compresa (tra gli 8 e i 13 anni) (tra i 14 e i 18 anni).

Nella comunità _____ possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età diversa a quella indicata, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata - obiettiva necessità di completamento del progetto educativo il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di Servizio Sociale del comune di residenza del minore.

Art.3

Le comunità-alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

Art.4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità, almeno, il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale) n. 1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e in servizio civile.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art.17, qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione Comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

Nella comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni.
- il collocamento in attività lavorativa in apprendistato o forma produttiva a seconda delle attitudini, dalle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal Servizio Sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale.

Art.7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità;

Art.8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di €___(diconsi €.....), per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente presenterà, in allegato alle fatture inerente le rette di mantenimento fissa mensile e quella giornaliera, apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme ricevute.

Art.9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art.10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art.11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica vidimata dall'ASP competente per il territorio e sarà trasmessa all'Ente locale.

Art.12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del Servizio Sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità Giudiziaria Minorile, nonché al Servizio Sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio Servizio Sociale.

Analogha facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E' altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art.13

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente per ogni minore da esso ricoverato e per il solo periodo di ricovero in struttura con giusto decreto del Tribunale per i minorenni:

- a) un compenso fisso mensile di € _____ per ogni posto ad esso riservato, da liquidarsi previo impegno di spesa e acquisizione del CIG;
- b) una retta giornaliera di mantenimento di € _____ (fino ad un max di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi previo impegno di spesa e acquisizione del CIG.

Art.14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art.13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

Art.15

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo.
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art.16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data del ricovero del minore salvo quanto prescritto dal precedente art.15 e solamente in riferimento ai minori effettivamente ospitati nella comunità alloggio, per il solo tempo del loro ricovero e che risultino residenti nel Comune di _____.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

Art.17

L'ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn.1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione.
- Il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art.26 della legge regionale n. 22/86;
- L'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art.18

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente contraente, se dovute.

Art.19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art.20

Per eventuali controversie, il foro competente è Termini Imerese.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'ente contraente
Il Presidente e legale Rappresentante

L'ente locale
Responsabile del 1° Settore